REGOLAMENTO (CE) N. 1917/98 DELLA COMMISSIONE

del 9 settembre 1998

che modifica gli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

ΙΤ

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1570/98 della Commissione (2), in particolare gli articoli 6 e 8,

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 2377/90, è necessario stabilire limiti massimi di residui per tutte le sostanze farmacologicamente attive impiegate nei medicinali veterinari della Comunità destinati ad essere somministrati agli animali da produzione alimentare:

considerando che i limiti massimi di residui devono venire stabiliti solo in seguito a valutazione, da parte del comitato per i medicinali veterinari, di tutte le informazioni relative alla sicurezza dei residui presenti nelle sostanze destinate al consumatore di prodotti alimentari di origine animale e relative agli effetti dei residui sulla lavorazione industriale dei generi alimentari;

considerando che, nel fissare i limiti massimi di residui dei medicinali veterinari presenti nei prodotti alimentari di origine animale, è necessario precisare le specie animali in cui tali residui possono comparire, nonché i livelli di residui che possono essere presenti nei singoli tessuti prelevati dall'animale cui era stato somministrato il prodotto (tessuto campione) e la natura del residuo che interessa ai fini del controllo dei residui (residuo marcatore);

considerando che, al fine di agevolare le operazioni regolari per il controllo dei residui, occorre di norma fissare, sulla base della pertinente normativa comunitaria, dei limiti massimi di residui per i tessuti campione, per il fegato o per i reni; che tuttavia il fegato e i reni sono organi che vengono spesso rimossi delle carcasse nel commercio internazionale; che è pertanto necessario determinare dei limiti massimi di residui anche per i tessuti muscolari o adiposi;

considerando che, nel caso di medicinali veterinari destinati alle specie ovaiole, agli animali da latte o alle api mellifere, occorre fissare dei limiti massimi di residui anche per le uova, il latte o il miele;

considerando che la tilmicosina deve essere inserita nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90;

considerando che vitamina d, idrocortisone e alfacalcidolo devono essere inseriti nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90;

considerando che va concesso un periodo di 60 giorni prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, al fine di consentire agli Stati membri di modificare in maniera appropriata le autorizzazioni di commercializzazione dei medicinali veterinari rilasciate in base alla direttiva 81/851/CEE del Consiglio (3), modificata dalla direttiva 93/40/CEE (4), per tenere conto delle disposizioni del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2377/90 sono sostituiti dal testo dell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

⁽¹⁾ GU L 224 del 18. 8. 1990, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 205 del 22. 7. 1998, pag. 10.

⁽³⁾ GU L 317 del 6. 11. 1981, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 214 del 24. 8. 1993, pag. 31.

IT

Fatto a Bruxelles, il 9 settembre 1998.

in ciascuno degli Stati membri.

Per la Commissione Martin BANGEMANN Membro della Commissione IT

A. L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 è modificato come segue:

Agenti antinfettivi

1.2. Antibiotici

1.2.4. Macrolidi

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
<tilmicosina< th=""><th>Tilmicosina</th><th>Polli</th><th>75 µg/kg Muscolo 75 µg/kg Pelle + g 1 000 µg/kg Fegato 250 µg/kg Rene</th><th>75 µg/kg Muscolo 75 µg/kg Pelle+ grasso 300 µg/kg Fegato 250 µg/kg Rene</th><th>Da non utilizzare in animali che producono uova destinate al consumo umano»</th></tilmicosina<>	Tilmicosina	Polli	75 µg/kg Muscolo 75 µg/kg Pelle + g 1 000 µg/kg Fegato 250 µg/kg Rene	75 µg/kg Muscolo 75 µg/kg Pelle+ grasso 300 µg/kg Fegato 250 µg/kg Rene	Da non utilizzare in animali che producono uova destinate al consumo umano»

B. L'allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90 è modificato come segue:

Composti organici

Sostanze farmacologicamente attive	Specie animale	Altre disposizioni
«Alfacalcidolo	Bovini	Da utilizzare esclusivamente in vacche partorienti
Idrocortisone	Tutte le specie da produzione alimentare	Esclusivamente ad uso topico»
Vitamina D	Tutte le specie da produzione alimentare	